

Associazione Univerona Onlus
Via Garibaldi 1 37121 Verona
Codice Fiscale 93171140234



Verbale di Assemblea Straordinaria di giovedì 22 ottobre 2020

In data giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 18, si è riunita nel pieno rispetto delle normative anti-covid presso "Boscomantico Ristorante Pizzeria Lounge bar" in Via Boscomantico 37139 Verona, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Univerona Onlus", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore, e passaggio da Onlus a "Ente del terzo settore o ETS" all'entrata in vigore del relativo codice del terzo settore.

A norma dell'art.10 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Brentaro Alessandro, che, constatato che sono presenti personalmente n. 26 soci ed hanno dato delega n. 78 soci aventi diritto al voto su n. 147 soci iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art.10 dello Statuto, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Luigi Casati. Il foglio delle firme dei soci presenti e le deleghe rimangono agli atti dell'associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo ed unico punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore D.Lgs 117/2017

Il Presidente informa i presenti che, entro il 30 ottobre 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore D.Lgs 117/2017.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato quindi redatto sulla base delle nuove disposizioni previste dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, e di considerare decaduto il vecchio Statuto.

Il Presidente viene quindi incaricato dall'assemblea di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del nuovo Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5, del Codice del Terzo settore), in quanto l'associazione intenderà iscriversi ai Registri della Regione Veneto.

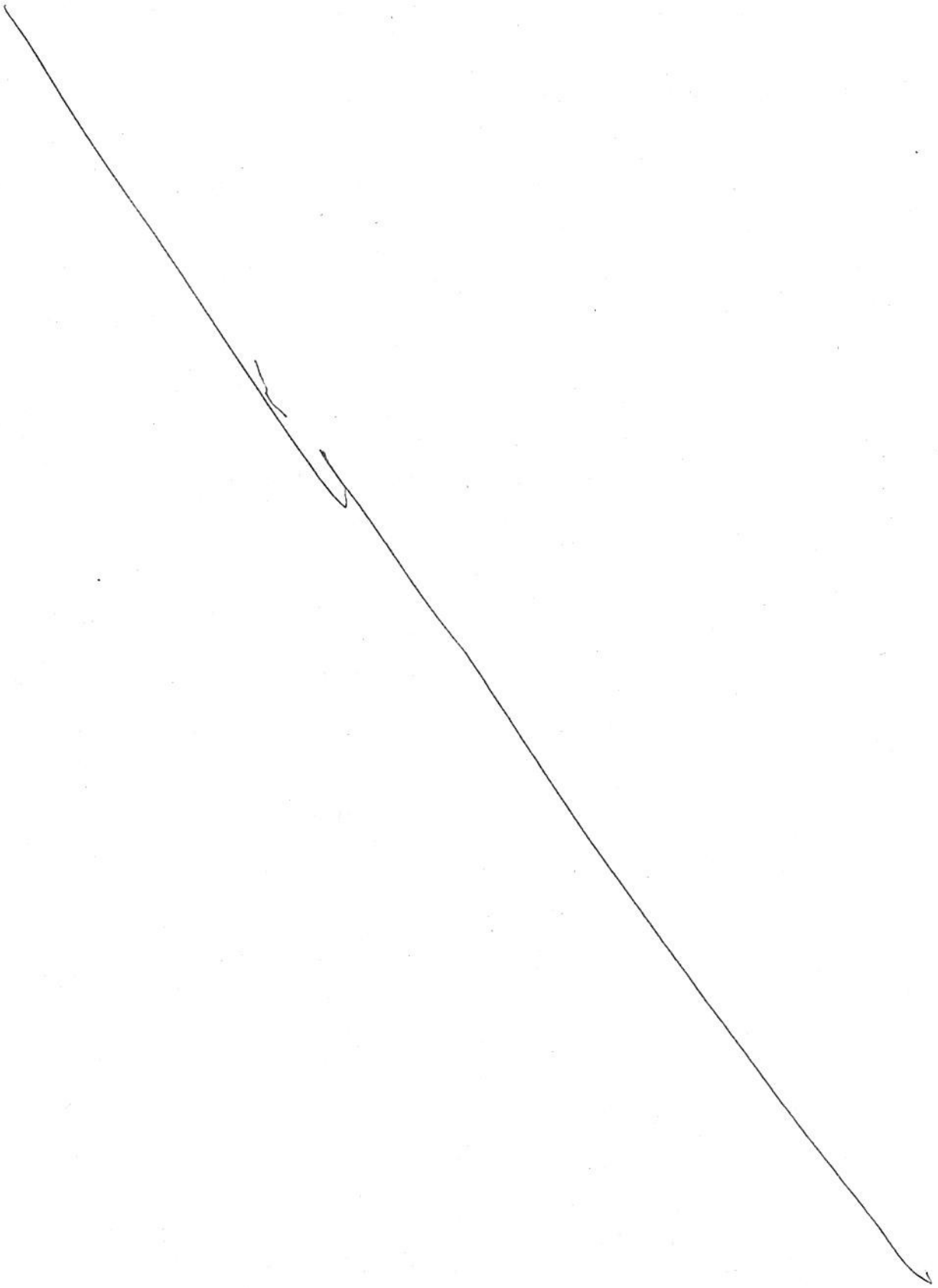
Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,45

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

100 ri firme
Registrazione 30 OTT. 2020
al n. 1259
Verset 200,00 (Decreto 100) Mod 3

Luigi Casati
Luigi Casati
(*) "Firma su delega" Egon Sanin



22/10/20



STATUTO

	ART. 1 (Denominazione e sede)
	E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "UNIVERONA". Fino a che risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus, l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo l'acronimo Onlus viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, in conformità al D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni. La denominazione risulta quindi essere "UNIVERONA ONLUS" L'Associazione, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, solo successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, sostituirà nella propria denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo Onlus con la locuzione "Ente del Terzo Settore o ETS". La denominazione risulterà quindi essere "UNIVERONA ETS" L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Garibaldi 1 nel comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
	ART. 2 (Finalità e Attività)
	L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. • <i>L'attività ha per oggetto la promozione ed il sostegno al miglioramento della qualità di vita in particolare di quelle categorie sociali deboli considerate più a rischio, quali anziani, bambini e persone in condizioni di indigenza.</i> Le attività che si propongono di svolgere, prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art 5 comma 1 del D.LEG. 117/2017 : - Lettera U : beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in : • propri progetti di intervento oppure indirettamente dando supporto divulgativo, di raccolta fondi, oltreche' logistico ed organizzativo, a progettualità di terzi purché coerenti con le proprie finalità; • attività di beneficenza ad associazioni operanti nel sociale e valorizzazione di iniziative rivolte al sociale; • interventi di sensibilizzazione e promozione nei confronti della popolazione e degli operatori; • coinvolgimento a vari livelli delle istituzioni e delle rappresentanze dei cittadini e delle associazioni operanti nelle attività di elevazione e miglioramento sociale. Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS è fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre

1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D.Lgs 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione **presentate dagli interessati** è il Consiglio di Amministrazione.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 2 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che versano la quota stabilita dall'Assemblea per i soci sostenitori.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati al momento della convocazione dell'Assemblea e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'assemblea dei soci,
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

decreti

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato recede dall'associazione con il mancato pagamento della quota sociale annuale e il recesso avrà decorrenza con l'esercizio successivo.

L'associato può recedere dall'associazione anche mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente
- *Organo di controllo, nominato nei casi previsti dalla legge*
- *Organo di revisione, nominato nei casi previsti dalla legge*

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ad eccezione degli organi di controllo e di revisione.

ART. 8

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può essere tenuta legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente Amministratore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno



valide le decisioni prese fino a quel momento.”

ART.9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- fissa l'importo della quota associativa annuale;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10

(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio di Amministrazione e Segretario)

Scorah

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero dispari di minimo 3 e massimo 11 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario scegliendolo alternativamente all'esterno o all'interno del Consiglio stesso che ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea entro i termini per l'approvazione;
- supporta il consiglio nella tenuta dei libri sociali e dei registri di sua competenza;
- provvede alla tenuta e della contabilità dell'Ente;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio di amministrazione;

Nei compiti elencati il Segretario, qualora membro del Consiglio, potrà farsi coadiuvare da persona esterna al Consiglio stesso.

Il Segretario risponde del suo operato al Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione può essere tenuto legittimamente anche in video-conferenza, purché tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente Amministratore. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, saranno valide le decisioni prese fino a quel momento."

ART. 12

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Ente e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per



	dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall' assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione , il presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio di Amministrazione . Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Vicepresidente che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
	ART. 13
	(Organo di controllo)
	L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo: • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
	ART. 14
	(Organo di Revisione legale dei conti)
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
	Art. 15
	(Risorse economiche)
	Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: • quote associative; • contributi pubblici e privati; • donazioni e lasciti testamentari; • rendite patrimoniali; • attività di raccolta fondi; • rimborsi da convenzioni; Fino a che sarà in vigore il decreto legislativo 460/97, l'Associazione potrà conseguire proventi anche da attività direttamente connesse a quelle istituzionali. Dopo l'operatività e l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, l'Associazione potrà trarre risorse economiche anche da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
	ART. 16
	(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
	Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria



struttura.

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate dallo Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Fino a che l'Associazione sarà iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS e sarà in vigore il D.lgs. 460/97 in caso di scioglimento o cessazione dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, successivamente all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previa iscrizione nello stesso, ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni dell'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio/segretario;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;



d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo/segretario.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio di Amministrazione.

ART. 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23

(Norma transitoria)

- 1** Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
- 2** L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
- 3** Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
 - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 - L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".